

SOCIETÀ PER AZIONI

Restituzione di finanziamenti ottenuti da una Spa, anche a fronte di emissione di obbligazioni
Il principio della postergazione (articolo 2497 del Codice civile) è estensibile alle società azionarie, dopo aver verificato però se le modeste dimensioni o l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o ristretta) giustifichino l'applicazione di quella disposizione. (Cass. 16291/2018 e 14056/2015).
Postergazione: **si**

IL CASO DELL'EX SOCIO

Restituzione al socio che, nel frattempo, non è più tale
Non si può affermare che l'uscita dalla compagine sociale del socio finanziatore possa comportare l'automatica esclusione dalla postergazione delle somme da questi erogate alla società, disciplina che è posta a tutela delle esigenze del ceto creditorio. (Trib. Milano 23 ottobre 2017, 6 febbraio 2015 n. 1658 e 4 dicembre 2014 n. 50325).
Postergazione: **si**

SERVIZI E BENI

Prestazioni professionali
Credito di un socio per prestazioni professionali nei confronti della società. (Trib. Milano 13 ottobre 2016, 11243).
Postergazione: **si**

Fornitura di merci e servizi sostitutivi di finanziamenti
Forniture di beni, servizi o altre utilità da parte del socio, se hanno assolto alla «stessa funzione della garanzia di denaro» (Trib. Reggio Emilia 10 giugno 2015).
Postergazione: **si**

SITUAZIONE RISANATA

Situazione finanziaria risanata al momento della restituzione
Secondo la tesi che appare prevalente tra i giudici, i presupposti per la postergazione vanno verificati quando si concede il prestito ma anche quando il socio chiede il rimborso. (Cass. 12994/2019, Trib. Milano 7265/2016, 3621/2014, 11934/2015 e 9104/2015. In senso contrario Trib. Milano 24 aprile 2007).
Postergazione: **no**


LA COMPENSAZIONE

Compensazione tra credito postergato e debito per aumento di capitale
Non è chiaro se sia legittima la compensazione tra credito del socio soggetto a postergazione e debito del medesimo per sottoscrizione dell'aumento di capitale. (In senso favorevole: Cass. 3946/2018, Trib. Milano 12 marzo 2018 e C. d'appello Catania 1300/2019. In senso contrario: Trib. Roma 6 febbraio 2017).
Postergazione: **dubbia**

Alt alla postergazione dei prestiti soci: serve un criterio-guida sui rimborsi

EMERGENZA COVID-19

DECRETO LIQUIDITÀ



Le somme erogate entro fine anno non andranno «in coda» ai crediti ordinari

I finanziamenti già in essere alla data del 9 aprile mantengono le tutele

Giorgio Gavelli

Per i prestiti effettuati dai soci alla propria società dal 9 aprile scorso e sino al 31 dicembre prossimo – anche all'interno dei gruppi – sono di-

sapplicare le norme del Codice civile che ne prevedono la postergazione rispetto agli altri debiti. È quanto prevede l'articolo 8 del Dl Liquidità 23/2020, con l'intento di favorire l'afflusso di risorse «anche attraverso un maggior coinvolgimento dei soci» (Assonime).

I finanziamenti erogati dal 1° gennaio 2021 torneranno sotto le cautele delle norme ora disapplicate. Ma la disattivazione della postergazione per i prestiti effettuati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 manterrà la propria efficacia: tali somme godranno del beneficio anche nei prossimi anni.

I prestiti potranno essere restituiti ai soci anche negli anni successivi senza che l'organo amministrativo sia vincolato dalle regole della postergazione. Del resto, non sarebbe incentivante per il socio (né utile per lo scopo del legislatore) sapere che le somme evitano la postergazione solo se rimborsate entro fine anno. Da qui emergono due osservazioni:

1. I finanziamenti soci già in essere alla data del 9 aprile scorso man-

tengono le cautele legate al meccanismo di postergazione sia in questi mesi che dopo il 1° gennaio 2021 (anzi: una restituzione in un momento di difficoltà costituirebbe un comportamento anomalo e delicato);

2. In futuro sarà necessario attivarne un principio che consenta di distinguere - tra più finanziamenti - quali sono oggetto di rimborso, per comprendere se considerare efficaci (o no) le regole di postergazione. Per intenderci: in presenza di due finanziamenti da un milione di euro ciascuno, uno erogato a gennaio e uno a giugno 2020, se a giugno 2022 si decide di restituire un milione, da quale erogazione originale si sta attingendo? Sarebbe opportuno che la perplessità venisse risolta dal legislatore in sede di conversione del decreto, ad esempio introducendo un "criterio Lifo", altrimenti è probabile che se ne debba occupare la magistratura.

L'articolo 2467 del Codice civile prevede che «il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è

postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito». Peraltro, il periodo relativo al fallimento doveva essere abrogato con decorrenza 15 agosto 2020 dall'articolo 383 del Codice della crisi, ma anche questa disposizione ora scivola al 1° settembre 2021 (articolo 5 del Dl Liquidità). Idem per altre due norme del Dlgs 14/2019 in tema di apporti dei soci: la deroga sui finanziamenti predefucibili nel concordato preventivo o nell'accordo di ristrutturazione (articolo 102) e l'inefficacia dei rimborsi ai soci in pendenza di liquidazione giudiziale (articolo 164).

Da ricordare che: • ai fini della postergazione rilevano i finanziamenti da soci «in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della

società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». Si intende, pertanto, penalizzare il socio che ha finanziato la società quando avrebbe dovuto patrimonializzarla; • la norma è dettata espressamente per le Srl, ed è richiamata in caso di prestiti provenienti dalla società che esercita la «direzione e coordinamento» o dagli altri soggetti ad essa sottoposti (articolo 2497-quinquies). Il dato letterale non va, tuttavia, inteso in senso limitativo: secondo la giurisprudenza (Cassazione 16291/2018 e 14056/2015, Tribunale di Milano, sentenze 9104 e 1658/2015) la norma si applica anche alle Spa che esercitano «imprese di modeste dimensioni e con compagni sociali familiari o comunque ristrette (chiusure)».

Lo stop temporaneo della postergazione è condivisibile: andrebbe però accompagnato da un forte incentivo alla ricapitalizzazione, ad esempio prevedendo un moltiplicatore del coefficiente Ace, con positivi effetti anche sulle rinunce dei soci ai finanziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNE DI TRENTO
AVVISO DI RETTIFICA - PROROGA TERMINI
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trento (e-mail ufficio.appalti@pec.comune.trento.it).
Oggetto: affidamento del servizio di gestione del rifugio per cani del Comune di Trento. Gara telematica n. 89457 - CIG 8217012CCD.
Si comunica la proroga del termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 9 giugno 2020. L'apertura delle offerte avverrà il giorno 11 giugno 2020 alle ore 8.30. Per ogni ulteriore informazione si rinvia all'«Avviso di proroga dei termini» di data 14 aprile 2020 pubblicato sul sito internet www.comune.trento.it e sulla piattaforma SAP-SRM. Data di invio e ricevimento alla GIUE: 14 aprile 2020.
Trento, 16 aprile 2020
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE Arch. **Giuliano Stelzer**
DEI/CZ/n

GRUPPO 24 ORE

Consulente Immobiliare

Estratto dell'Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della FNM S.p.A. (la "Società") in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, in prima convocazione per il giorno **27 maggio 2020 alle ore 11.00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2020, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
- 2) Prima sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per amministratori, sindaci, rappresentante designato e rappresentanti della società di revisione, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135 undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati, diversi dal predetto rappresentante designato.

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del **18 maggio 2020 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a

NT+FISCO

STRUMENTI DIGITALI
Covid-19, la svolta del Fisco «a distanza»

Con l'emergenza coronavirus, l'agenzia delle Entrate ha regolamentato nella circolare 6/E/2020 un procedimento formale con cui sarà possibile gestire in remoto il contraddittorio. Per dialogare e scambiare informazioni è previsto l'uso dei sistemi ora riconosciuti: fondamentalmente